

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1965

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo Speciale delle Nazioni Unite per gli anni 1963 e 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i maggiori ostacoli che impediscono ai Paesi interessati di iniziare programmi di sviluppo sono la mancanza di personale tecnico specializzato e l'inadeguatezza delle infrastrutture economiche. Ciò provoca il ristagno di tutta l'attività produttiva che determina inevitabilmente una sproporzione fra risorse disponibili e necessità reali del Paese da destinare ai consumi e agli investimenti.

Per rimuovere questi ostacoli le Nazioni Unite hanno elaborato due specifici programmi, posti sotto il controllo di Consigli di amministrazione composti di rappresentanti di Governi e finanziati con contributi volontari degli Stati membri delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni specializzate.

Tali programmi sono il Fondo speciale delle Nazioni Unite che dedica la sua attività al finanziamento, in collaborazione con i Paesi beneficiari, di importanti progetti di

preinvestimento, cioè tali da aprire la strada, una volta portati a compimento, a ulteriori investimenti produttivi da parte di enti pubblici o privati; e il Programma ampliato di assistenza tecnica che promuove la diffusione nei Paesi sottosviluppati delle conoscenze tecniche e scientifiche acquisite dai Paesi a più elevato grado di sviluppo, mediante invio di esperti, concessione di borse di studio, organizzazione di conferenze e riunioni eccetera.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite invitò tutti gli Stati ad aumentare i loro contributi ai due programmi al fine di mettere questi in condizione di disporre di una somma globale di 150 milioni di dollari, essendo questa cifra ritenuta il minimo essenziale per lo svolgimento di un'attività a livello soddisfacente.

L'Italia, aderendo a questo invito, ha fornito negli ultimi anni un contributo di 900

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mila dollari al Programma ampliato di assistenza tecnica e di 1.350.000 dollari al Fondo speciale.

Poichè non sarebbe possibile, senza compromettere l'azione svolta nei riguardi dei Paesi sottosviluppati — azione che ha già procurato all'Italia ampi riconoscimenti negli ambienti societari — restare assenti da questo importante programma di sviluppo cui partecipano anche ditte ed esperti italiani, è stato predisposto il presente disegno di legge mediante il quale viene stabilito un contributo riferito all'anno 1963 di lire 1.406.250.000 pari a dollari 2.250.000 e riferito all'anno 1964 di lire 1.406.250.000 pari a dollari 2.250.000.

È opportuno inoltre segnalare che i due programmi sono stati recentemente elevati allo scopo di raggiungere la cifra totale di dollari 240.940.183 (140 milioni di dollari per il Fondo speciale e 100 milioni di dollari per il Programma ampliato di assistenza tecnica), al fine di far fronte alle sempre pressanti esigenze di sviluppo ed alle richieste di investimenti che pervengono dai Paesi interessati ai programmi stessi. Malgrado le ripetute sollecitazioni che ci sono state formulate in proposito dalle Nazioni Unite, non si è da parte italiana ritenuto di poter accedere, nella presente situazione economica del Paese, ad un proporzionale aumento del nostro contributo globale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000 per ciascuno degli anni 1963 e 1964 per la partecipazione dell'Italia al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà per lire 1.406.250.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; e per lire 1.406.250.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.